



Tribunale di Napoli



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Napoli*



*Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli*

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE UDIENZE PENALI

Premesso che la centralità della fase processuale costituisce la premessa culturale da cui si intende muovere nell'individuare condivise modalità di organizzazione delle udienze nella comune consapevolezza che dalla loro efficace organizzazione dipende l'effettiva attuazione dei principi del giusto processo, della sua ragionevole durata nonché l'efficienza della complessiva azione giudiziaria;

che il Tribunale di Napoli, con la vigente tabella di organizzazione, nel confermare la valorizzazione del criterio della "semispecializzazione", ha previsto la celebrazione di 2 udienze settimanali per ciascun collegio, per complessive 64 udienze mensili, salva la necessità di celebrare ulteriori udienze;

che la Procura della Repubblica di Napoli, con il programma organizzativo adottato con decreto n. 9 del 3 maggio 2021, ha individuato regole di organizzazione delle modalità di partecipazione dell'Ufficio alle udienze collegiali funzionali alla maggiore valorizzazione possibile delle conoscenze acquisite dal Sostituto procuratore;

che l'Avvocatura intende favorire l'individuazione di condivisi criteri di organizzazione delle udienze penali che assicurino la piena efficienza della fase processuale anche attraverso un'adeguata e tempestiva programmazione dei plurimi impegni professionali funzionale alla piena effettività del diritto di difesa;

che analoghe esigenze di ulteriore razionalizzazione delle modalità di organizzazione delle udienze sussistono per le udienze dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e per gli incidenti di esecuzione;

che, in ragione dei criteri organizzativi adottati sul punto dal Tribunale, a far data dal 1° gennaio 2024 è stato previsto l'inizio della trattazione delle prime udienze predibattimentali;

si conviene quanto segue.

Parte Prima

§ 1 - Le udienze dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

1.1 - Organizzazione delle udienze

Salva la predeterminazione dell'orario per la trattazione di specifici processi, le udienze hanno inizio alle ore 9.30 e sono organizzate su tre fasce orarie: 9.30 - 11.30; 11.30 - 13.30; dopo le ore 13.30.

La fascia oraria in cui sarà celebrata l'udienza è indicata nell'avviso.

La trattazione dei procedimenti per i quali non è richiesta la necessaria partecipazione del pubblico ministero, laddove non sia a ciò destinata una specifica udienza, è concentrata tendenzialmente all'inizio o all'esito delle udienze preliminari.

1.2 - Incidenti probatori

Nel formulare la richiesta di incidente probatorio, il Sostituto procuratore indica il giorno della sua stabile assegnazione al collegio ovvero gli eventuali ulteriori impegni di udienza già calendarizzati e il Giudice, con l'ordinanza di cui all'art. 398, comma 2, c.p.p., eventualmente emessa, individua la data e l'ora dell'udienza con modalità che evitino concomitanze tenendo conto di eventuali impedimenti rappresentati dalla difesa.

Le udienze per la trattazione degli incidenti probatori di cui all'art. 392, comma 1, lett. f), c.p.p. disposte al solo fine del conferimento dell'incarico peritale sono, di regola, calendarizzate nei giorni in cui è programmata la celebrazione delle udienze preliminari.

Parte Seconda

§ 2 - Le udienze dibattimentali

2.1 - Le udienze hanno inizio alle ore 9.00 e sono organizzate su tre fasce orarie: 9.00 - 11.30; 11.30 - 13.30; dopo le ore 13.30, con modalità che tendano ad assicurare la completa trattazione dei processi calendarizzati.

L'orario di celebrazione del processo o l'indicazione della relativa fascia oraria sono necessariamente indicati nel verbale.

2.2 - Le parti si impegnano a dare effettiva attuazione al principio di ragionevole durata del processo ed ai criteri di priorità così come predeterminati dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica nei rispettivi documenti organizzativi e, pertanto, a tal fine:

- a) nel procedere alla calendarizzazione dei processi, si assicura la concentrazione delle attività istruttorie e si indicano, per ciascuna udienza, le specifiche attività da svolgere;
- b) si assicura l'assunzione della testimonianza di tutti i testi presenti in udienza, evitando differimenti non necessari dell'esame o del controesame;
- c) si evitano rinvii dei processi non rispondenti ad effettive esigenze processuali;
- d) si comunicano tempestivamente cause di impedimento o di rinvio del processo così da consentire la revoca delle citazioni dei testi e delle traduzioni degli imputati già disposte;

e) nell'organizzazione e trattazione delle udienze, il Giudice terrà in debito conto l'eventuale richiesta di priorità avanzata dal difensore in evidente o documentato stato di gravidanza o periodo di allattamento; in caso di istanza di rinvio avanzata da un difensore che versi nelle condizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) il Giudice valuterà la richiesta tenendo conto dell'urgenza e del numero dei soggetti processuali.

2.3 - Sia per il rito collegiale che per quello monocratico e, salve le diverse esigenze connesse alla tempestiva definizione dei processi con imputati sottoposti a misura cautelare, la prima udienza è destinata, esclusivamente, alla verifica del rapporto processuale, alla trattazione delle eventuali questioni preliminari, alla richiesta dei mezzi di prova nonché alla calendarizzazione del processo. Nel corso della prima fascia saranno trattate le c.d. prime udienze ed in ogni caso le udienze di rapida definizione (*nullità, omesse o irregolari notifiche, declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, remissione di querela, scioglimento di riserve su questioni prospettate nel corso della precedente udienza, istruttoria poco complessa e di breve durata*).

Il Tribunale assicura che il personale di cancelleria curi la tenuta del fascicolo del dibattimento con modalità che consentano di procedere rapidamente agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

2.4 - Per i processi di maggiore durata la calendarizzazione è, di volta in volta, rinnovata con congruo anticipo.

2.5 - La trattazione dei processi non potrà proseguire oltre le ore 16.00. Solo per la definizione dell'attività in corso, l'udienza potrà protrarsi fino e non oltre le ore 17.00, salvo che tutte le parti prestino il loro consenso a procedere oltre tale orario. Soltanto per i processi con imputati detenuti, i cui termini di custodia cautelare scadano entro 60 giorni, l'udienza potrà protrarsi sino alle ore 20.00.

2.6 - L'assoluta novità del tema - e la centralità che tale nuova scansione procedimentale assume nell'economia complessiva della riforma c.d. "Cartabia" al fine di assicurare la ragionevole durata dei processi ed evitare la celebrazione di processi di dubbia utilità - consiglia la redazione e la sottoscrizione di un protocollo *ad hoc* per le udienze predibattimentali modulato anche sulla base delle criticità che sono emerse nel corso dei primi mesi di celebrazione della nuova udienza *ex art. 554-bis c.p.p.*.

A tal fine sarà costituito un tavolo di lavoro per la tempestiva individuazione delle eventuali criticità che dovessero manifestarsi nella trattazione delle udienze predibattimentali e per la stesura ed approvazione di un protocollo che dovrà essere stilato entro il 30 settembre 2024.

Napoli, 17 giugno 2024

Il Presidente del Tribunale
Elisabetta Garzo

Il Procuratore della Repubblica
Nicola Gratteri

Il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati
Carmine Foreste

IL PRESIDENTE DELLA
CAMERA PENALE DI NAPOLI
AVV. MARIO CAMPORA

Protocollo d'intesa per l'organizzazione delle udienze penali

IL PRESENTE PROTOCOLLO È STATO ILLUSTRATO
È SOTTOSCRITTO ALLA PRESENZA DEL
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI E DEL PROCURATORE GENERALE P.S.
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI